



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DETERMINA SINDACALE N. 19 DEL 17-04-2020

OGGETTO: *Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale, titolare della convenzione segreteria Comunale tra Raddusa (CT) e Milena (CL).*

IL SINDACO

PRESO ATTO che i Comuni di Raddusa e Milena, rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/02/2020 e n. 3 del 31/01/2020, hanno stabilito la gestione coordinata del servizio di Segreteria Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 DPR n. 465/1997 ed art. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto prefettizio n. 208 del 4/03/2020, con il quale si assegna quale Segretario titolare della Segreteria convenzionata dei comuni di Raddusa e Milena la dott.ssa Schillaci, iscritta nella fascia B dell'albo dei Segretari Comunali e provinciali della Regione Sicilia;

RICHIAMATA la precedente Determina Sindacale n. 12 del 11/03/2020 con la quale, la dott.ssa Schillaci Gretel è stata nominata Segretario Comunale titolare della sede convenzionata tra i suddetti Comuni, con decorrenza dal 11/03/2020;

RITENUTO che occorre determinare il trattamento economico del Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria, tenendo conto della fascia professionale del Segretario e della classe demografica dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 6, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, che ha stabilito i nuovi importi della retribuzione di posizione, fissando, per i segretari comunali in fascia B, titolari di sede avente popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, tale retribuzione in € 7.837,59 annui lordi per 13 mensilità.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La suddetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione.

RICHIAMATA, quindi, la contrattazione decentrata e precisamente l'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'allegato A al suddetto Accordo n.2, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al citato art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

CONSIDERATO che, tuttavia in deroga a quanto stabilito dal comma 6, il comma 7 dello stesso art. 3 del CCNL di cui al punto precedente, ha stabilito che "Fermo restando quanto previsto dal comma 6. ai soli fini della attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del

16.05.2001, relativo quadriennio normativo _1 998-2001 ed al biennio economico 1 998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3. comma 2, del CCNL del 1 6.06.2001. relativo al biennio economico 2000-2001", quindi, ai soli fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001 che - per quanto rileva ai fini della presente, avendo il Comune di Raddusa una popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti e tenuto conto che il Segretario Comunale appartiene alla fascia professionale B, - ammonta ad € 10.845,60 annui lordi per 13 mensilità, per cui, in base all'Accordo n. 2 del 22.12.2003, la maggiorazione della retribuzione non può superare il 50% della stessa e cioè l'importo di € 5.422,80 annui lordi per 13 mensilità;

CONSIDERATO che l'incarico del Segretario Comunale, dott.ssa Schillaci Gretel, è caratterizzato dalla presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui all'allegato "A" alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di dovere attribuire - in considerazione delle condizioni di cui sopra e del relativo punteggio ottenuto, pari a 82/100 - al Segretario Comunale, dott.ssa Schillaci Gretel, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, nella misura del 50%, pari ad euro € 5.422,80 annui lordi per 13 mensilità (50% di € 10.845,60).

TENUTO CONTO, infine, della vacanza del contratto collettivo per il triennio 2010-2012 e viste le tabelle pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale che attribuiscono al segretario comunale di fascia B un valore mensile di € 20,16 per tredici mensilità;

PRESO atto che al Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione della retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettera da a) ad e) del Contratto di lavoro;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza dal 11.03.2020, data di presa in servizio del Segretario citato;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni;

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127°.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto e confermare che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^o mensilità, spettante del Segretario Generale, Fascia professionale B, dott.ssa Schillaci Gretel, titolare della sede di segreteria (Classe III) del Comune di Raddusa con decorrenza dal 11.03.2020, ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1^o marzo 2011 - ad euro 43.310,93 annui lordi per 13 mensilità
2. Di dare atto che — in ottemperanza a quanto chiarito sopra - la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, citato, è determinata, con decorrenza dal 11.03.2020, in € 7.837,59 annui lordi per 13 mensilità.

3. Di determinare, inoltre, con decorrenza dal 11.03.2020 - ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali - la maggiorazione della retribuzione di posizione, fissandola in € 5.422 ,80 annui lordi per 13 mensilità.
4. Di confermare la spettanza dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile di € 20,16, pari ad € 262,08 per tredici mensilità;
5. Di attribuire, quindi, con decorrenza dal 11.03.2020 al Segretario Comunale, dott.ssa Schillaci Gretel, titolare della sede di segreteria il seguente trattamento economico:

VOCI CONTRATTUALI	PER 13 MENSILITA'
Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 del 01.03.2011)	43.310,93
Indennità di vacanza contrattuale (nella misura stabilita dalla RGS per il biennio 2010/2012)	262,08
Retribuzione di posizione (Art. 3, comma 6, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011)	7.837,59
Maggiorazione retribuzione di posizione (Art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 e art. 3, comma 7, CCNL 01.03.2011)	5.422,80
Indennità di convenzione del 25% (art 45 CCNL del Segretari Comunali e provinciali del 16.05.2011)	14.208,35
Totale	71.041,75

6. al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo massimo pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
7. Di corrispondere al Segretario Comunale, i diritti di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente.
9. Di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, si procederà autonomamente, previa valutazione.
10. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa il compimento di tutti gli atti necessari al fine di dare esecuzione al presente atto.



Il Sindaco

Prof. Giovanni Allegra

